

STATUTO

ART.1

(Natura della Società)

1.1. È costituita una Società per azioni a totale capitale pubblico denominata “**Ferrara TUA spa** “, indicata nel prosieguo come la “società”.

1.2. In conformità ed attuazione dei principi e dei presupposti statuiti per la configurazione ed il mantenimento del modello *in house providing* quale modulo organizzativo per lo svolgimento dei servizi pubblici locali, la società è soggetta all'indirizzo e controllo analogo dell'unico socio Comune di Ferrara.

1.3. Non è ammessa la partecipazione di capitali privati.

ART. 2

(Sedi della Società)

2.1. La sede legale della Società è in Ferrara, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita nel registro delle imprese.

2.2. L'Organo di Amministrazione può aprire e chiudere sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici tecnici, amministrativi o di rappresentanza.

2.3. Il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, per le comunicazioni ed i loro rapporti con la Società, si intende quello che risulta dai libri sociali. Per domicilio si intende non solo l'indirizzo, ma anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata. In caso di mancanza dell'indicazione del domicilio nei libri sociali, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

ART. 3

(Durata della Società)

3.1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060 (duemilasesanta) e la stessa può essere prorogata dall'Assemblea straordinaria, nel rispetto delle forme di legge o da questa anticipatamente sciolta, con le maggioranze di cui agli art. 2368 e 2369 del Codice civile.

ART. 4

(Oggetto sociale)

4.1. La società opera come società *multiutilities* per la gestione diretta ed indiretta di servizi pubblici locali o d'interesse generale dell'ente locale unico socio.

4.2. La società ha per oggetto la gestione ed esecuzione di servizi per i cittadini, anche ad alto valore innovativo e tecnologico, tesi alla miglior fruizione dell'area urbana complessivamente intesa ed in particolare:

I) l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in proprio e/o per conto terzi, delle attività e dei servizi destinati al soddisfacimento di esigenze pubbliche, quali:

- a) gestire il servizio "Verde Pubblico" concernente la manutenzione, realizzazione, progettazione e l'incremento del verde e del patrimonio arboreo pubblico degli Enti Pubblici territoriali soci, costituito da parchi, giardini, aree verdi attrezzate, aree dedicate all'attività sportiva ed alberi allocati anche a margine delle sedi stradali;
- b) gestire il servizio di disinfezione, disinfestazione degli Enti Pubblici Territoriali Soci concernente la dezanzarizzazione, derattizzazione e altre disinfestazioni e disinfezioni ambientali per la profilassi delle malattie infettive, nelle aree pubbliche e negli immobili di proprietà e/o gestione dei Comuni Soci;
- c) fornire consulenza, assistenza, progettazione, realizzazione e servizi, anche per conto terzi, nel campo ambientale.

Le gestioni di cui al presente paragrafo I) possono essere esercitate, a seguito di affidamento diretto, per tutti i Comuni soci e, previa stipula di apposita convenzione, anche a favore di soggetti non soci, nei limiti previsti per le società in house.

II) la gestione dei servizi inerenti il parcheggio e la sosta e/o comunque connessi alla fruizione dell'area urbana complessivamente intesa, nel quadro delle finalità di interesse sociale e generale, consistenti nella razionalizzazione del traffico, nel miglioramento, per gli utenti, delle condizioni di circolazione e di stazionamento, anche in rapporto alla fruizione di spazi ed aree destinate a verde urbano che le Amministrazioni Pubbliche perseguiranno anche attraverso il Piano Urbano del Traffico, ed in particolare:

- a) assumere in concessione i pubblici parcheggi, in superficie, sopraelevati o sotterranei nel territorio dei Comuni Soci o in altre aree esterne con relative opere di accesso ed impianti, ivi compresi sistemi di monitoraggio automatico sullo stato di occupazione delle aree e di informazione sullo stato della loro progressiva saturazione attraverso messaggi variabili;
- b) realizzazione di opere ed impianti nel settore dello stazionamento dei veicoli, nonché alla loro gestione ed alla prestazione di servizi tecnici specializzati per i veicoli;
- c) ideazione, realizzazione ed attuazione di sistemi tariffari per il pagamento della sosta con applicazioni informatiche e digitali o altri dispositivi idonei anche ad essere utilizzati dal trasporto pubblico o da altri servizi comunali;
- d) predisposizione, realizzazione e manutenzione delle opere e dei lavori relativi alla segnaletica orizzontale e verticale;
- e) adozione e gestione di sistemi specifici di mobilità urbana ed extraurbana a basso impatto ambientale (biciclette, veicoli elettrici car-pooling, car-sharing, bike-sharing ecc.);
- f) adozione ed esecuzione di sistemi di gestione a basso impatto ambientale della logistica delle merci in area urbana;

III) l'adozione e sviluppo di strategie, azioni e iniziative tese all'ottimizzazione e all'innovazione dei servizi pubblici, al fine di favorire l'interazione fra le infrastrutture materiali ed immateriali della città, i cittadini residenti, i turisti e le imprese, mediante applicazione delle nuove tecnologie della comunicazione, della mobilità, dell'ambiente e dell'efficienza energetica,

per il miglioramento della qualità della vita e il soddisfacimento delle esigenze in continua evoluzione dei cittadini-utenti.

IV) gestione diretta o indiretta di impianti pubblicitari presenti sul territorio comunale.

V) per fini di interesse generale, l'adozione e lo sviluppo di attività di marketing e comunicazione anche strategica volti alla promozione e valorizzazione del territorio comunale.

VI) per fini di interesse generale, l'adozione e sviluppo di attività di marketing e comunicazione anche strategica anche per conto di società partecipate che svolgono servizi pubblici locali.

VII) l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in proprio e/o per conto terzi, delle attività e dei servizi pubblici cimiteriali.

VIII) In particolare, la Società potrà gestire:

- a) le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione ed estumulazione delle salme, le opere murarie e accessorie occorrenti;
- b) l'installazione e manutenzione, sia in rete che a punto singolo, delle lampade votive con connessa gestione del servizio di illuminazione votiva;
- c) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti di uso comune nei cimiteri;
- d) la costruzione di nuovi cimiteri, i lavori di ampliamento di quelli esistenti, la costruzione, il ripristino, il restauro o la fornitura di manufatti cimiteriali quali tombe, cappelle, loculi, ossari, nicchie cinerarie, lapidi e cippi e altre sepolture, sia in forma diretta che indiretta, dentro e fuori il territorio di pertinenza dell'ente Pubblico Territoriale Socio;
- e) la costruzione e gestione di impianti di cremazione, nonché di inceneritori ad uso cimiteriale;
- f) la gestione, ad esclusione delle competenze sanitarie, del centro di osservazione funerario, ivi comprendendo le funzioni di deposito ed obitorio;
- g) il disbrigo delle pratiche amministrative relative e connesse alle autorizzazioni per l'attività funebre, comprese le affissioni degli annunci mortuari e, in ogni caso, le incombenze non qui richiamate e specificatamente demandate alla società in forza del regolamento comunale di polizia mortuaria o, comunque, correlate ai servizi sopra richiamati;

4.3. Nell'interesse dell'unico Socio, la Società ha per oggetto l'esercizio diretto o indiretto di farmacie, siano esse proprie o di titolarità del Comune di Ferrara, nel qual caso lo svolgimento del servizio avviene per conto del Comune stesso; può inoltre svolgere tale servizio per conto di altri Enti ed istituzioni che lo richiedono, sempre nel rispetto delle norme di legge applicabili.

Tale attività comprendono:

- a) la vendita e distribuzione di specialità medicinali, prodotti farmaceutici, affini ai farmaceutici, omeopatici, di erboristeria, veterinari, preparati galenici, officinali e magistrali, prodotti apistici, alimenti per la prima infanzia, dietetici speciali, complementi alimentari, integratori della dieta, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, materiali di medicazione, reattivi e diagnostici, apparecchi medicali ed elettromedicali, e tutti gli altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;

- b) la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;
- c) l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario, rivolti all'utenza;
- d) la gestione della distribuzione all'ingrosso, anche al di fuori del territorio comunale, di specialità medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili, complementari e di supporto all'attività commerciale;
- e) la promozione e partecipazione ad iniziative in ambito sanitario e/o sociale in favore di cittadini, ivi compresa l'erogazione di servizi connessi alle attività socio-sanitarie;
- f) la promozione, partecipazione e collaborazione ai programmi di medicina preventiva, tutela della salute, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale a favore dei propri dipendenti, anche in proprio mediante corsi, convegni, master e simili, ciò al fine di garantire un costante livello di efficienza e di qualità nello svolgimento dell'attività a favore dei destinatari;

La società potrà, inoltre, estendere la propria attività ad ulteriori servizi connessi ed accessori a quelli sopra elencati, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- gestione servizi socio-sanitari alla persona anche mediante nuove tecnologie quali: telesoccorso, telemedicina, servizi di prenotazione, ecc.;
- distribuzione di medicinali e prodotti parafarmaceutici a favore di cittadini utenti delle Residenze Sanitarie Assistite;
- fornitura a Paesi colpiti da calamità compatibilmente con le disponibilità e tenendo conto delle richieste;
- distribuzione di presidi sanitari per conto del SSN;
- fornitura di ulteriori servizi agli operatori, enti o istituzioni, imprese, che agiscono nel campo farmaceutico o che svolgono prestazioni sanitarie o assistenziali a favore della collettività.

Le attività ed i servizi rientranti nell'oggetto sociale possono essere svolti, fatti salvi i divieti posti dalla legge, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, e mezzi e strumenti elettronici, informatici e telematici di ogni tipo.

4.4. La Società ha per oggetto l'esercizio, in via diretta o indiretta, delle attività nel campo dei servizi pubblici a rete, comprese quelle di installazione, manutenzione, allacciamento e collaudo di impianti di telecomunicazioni, illuminazione pubblica e votiva, nonché l'assunzione di servizi pubblici riferiti alla raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e dell'igiene urbana ed ambientale in genere e la gestione di servizi idrici integrati, nonché le attività a questi servizi pubblici complementari, presupposte o conseguenti.

4.5. La società, in quanto a totale partecipazione pubblica incedibile di esclusiva proprietà del Comune di Ferrara potrà anche:

- a) acquisire, anche a titolo di conferimento o in assegnazione da parte degli enti soci o delle loro società costituite originariamente costituite ex art. 113, comma 13, del TUEL, reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica per i quali le leggi o regolamenti di settore impongano la separazione della proprietà dal soggetto gestore dei servizi, e

iscrivere, nel proprio capitale sociale e previo aumento dello stesso in natura a seguito della stima peritale ex art. 2343 o ex art. 2343 ter c.c., i diritti di utilizzo attualizzati delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali nonché locandole o mettendole a disposizione di terzi;

b) detenere le proprietà dominicali di cui al punto che precede tramite partecipazioni in società anch'esse originariamente costituite o rispondenti ai requisiti nel periodo in cui era vigente l'art. 113, comma 13, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

c) gestire i diritti dominicali sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali e relative attività connesse di cui ai punti che precedono;

4.6. La società può svolgere l'attività di gestione di spazi fieristici l'organizzazione di eventi fieristici, direttamente o indirettamente tramite la partecipazione azionaria in società, secondo quanto prevede la disciplina delle società a partecipazione pubblica e quella di settore, nonché:

a) promuovere, organizzare, realizzare e gestire manifestazioni ed eventi con finalità culturali, di attrazione turistica o ricreative, quali, a titolo esemplificativo:

- (i) esposizioni,
- (ii) esibizioni, rievocazioni storiche e rassegne folcloristiche e di costume;
- (iii) rassegne cinematografiche, concerti, eventi musicali e d'arte in genere;
- (iv) esibizioni e gare sportive, professionistiche ed amatoriali.

L'attività svolta dalla Società potrà specificamente comprendere sia l'organizzazione e la gestione delle manifestazioni e degli eventi dal punto di vista tecnico e commerciale, sia il reperimento e la gestione delle necessarie risorse, anche economiche, sia il coordinamento e la direzione dell'attività di altri soggetti.

Le suddette attività potranno essere organizzate e gestite sia in proprio, sia in concorso con soggetti terzi e potranno avere carattere locale, nazionale e internazionale.

4.7. La Società inoltre potrà, in via del tutto residuale, svolgere attività di natura immobiliare, purché tale attività sia finalizzata a funzioni pubbliche o di interesse generale, anche in attuazione di accordi programma, mediante l'acquisizione e la vendita di fabbricati e terreni, la ricostruzione, il riattamento e la gestione (ivi compresa la locazione) degli stessi, allo scopo di ottimizzare e valorizzare esclusivamente i beni immobili facenti parte del patrimonio dell'ente locale socio o a servizio dello stesso.

4.8. valorizzazione a fini turistici della Certosa Monumentale di Ferrara;

4.9. Costituiscono, oggetto sociale anche le seguenti prestazioni:

- singole prestazioni di servizi che abbiano attinenza all'attività principale;
- attività accessorie e/o complementari alla principale;
- servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettuale, studi di fattibilità, direzione lavori, attinenti alle attività principali.

4.10. La società potrà svolgere, in base all'affidamento da parte del comune unico socio, altri servizi pubblici o servizi di interesse generale a carattere economico.

4.11. Nei settori di proprio interesse la Società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali, acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti o invenzioni, nonché stipulare accordi di collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca pubblici e/o privati.

4.12. Tutte le attività sopra indicate potranno essere esercitate dalla Società con le modalità e forme ad essa applicabili, eventualmente anche a mezzo di Società da essa controllate o collegate. La Società ha quindi il potere di promuovere la costituzione di Società, Enti o Imprese aventi oggetto analogo, connesso o accessorio al proprio, ovvero di acquisirne partecipazioni anche di minoranza quando ritenuto economicamente vantaggioso e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili. Con le società partecipate la Società potrà instaurare rapporti di "service" per mettere in comune servizi ausiliari o di staff.

4.13. La Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazione di garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, fermo restando che dette garanzie possono essere concesse solo a favore di Enti o Società collegate, controllate o delle quali è in corso di acquisizione il controllo.

4.14. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà coordinare le proprie iniziative con altre aziende o Società fornitrici di servizi di pubblico interesse che operino nel territorio nazionale, utilizzando ogni strumento consentito dalla normativa vigente.

4.15. La Società, nella gestione dei servizi, deve tendere al miglioramento della loro qualità, perseguendo l'innovazione tecnologica e l'efficienza.

4.16. Per i servizi assegnati in gestione alla Società, la stessa assicura l'informazione agli utenti e, in particolare, promuove iniziative per garantire la diffusione e la valorizzazione dei servizi offerti.

4.17. La società, sotto pena di grave irregolarità ex art. 2409 c.c., dovrà effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico socio e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato (diretto o indiretto tramite partecipazione azionaria) è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ART. 5

(Capitale sociale)

5.1. Il capitale sociale è stabilito in Euro...¹, suddiviso in numero ... azioni del valore nominale di Euro 1 (uno virgola zero) cadauna. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, di aziende o rami di aziende.

5.2. La quota di capitale pubblico posseduta dal Socio Comune di Ferrara non può essere inferiore al 100% per tutta la durata della società.

¹ L'entità del capitale sociale sarà indicato nello schema di statuto che sarà allegato, per farne parte integrante e sostanziale, al progetto di Fusione della società Holding Ferrara Servizi in Ferrara Tua, quale statuto della società riveniente dalla fusione.

Art. 6
(*Obbligazioni*)

6.1. La Società potrà emettere obbligazioni nei limiti e nei modi prescritti dalla legge. L'Assemblea straordinaria dei Soci con il rispetto delle condizioni prescritte dagli articoli 2410 e seguenti del Codice civile e su proposta del Consiglio di Amministrazione determina le condizioni della emissione e l'ammontare complessivo dei titoli da emettere.

Art. 7
(*Organi della Società*)

7.1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente, in caso di Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio Sindacale
- e) il Revisore Unico.

7.2. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

7.3. È fatto divieto di corrispondere, ai componenti degli organi sociali di cui sopra, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato. Parimenti è vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

Art. 8
(*Assemblea della Società*)

8.1. Ha diritto ad intervenire all'Assemblea il Socio Unico; il suo voto ha valore in misura proporzionale alla sua partecipazione alla società e pertanto è pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale.

8.2. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

8.3. L'Assemblea può essere convocata nel territorio del Comune di Ferrara. L'Assemblea dei Soci si riunisce altresì, per il tramite di audio-video conferenza o di audio conferenza; in tal caso è necessario che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali i partecipanti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti Presidente e Segretario. È necessario inoltre: (i) che il Presidente dell'Assemblea sia in condizione di poter accertare l'identità e la legittimazione di tutti i soggetti partecipanti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) che il Segretario sia in condizione di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e che gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

8.4. L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci, con lettera raccomandata a.r., da spedirsi al domicilio risultante dal libro soci, o a mezzo posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione.

8.5. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere indicata una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita, ed essa deve svolgersi entro dieci giorni dalla data indicata nella convocazione nella prima seduta.

8.6. In mancanza delle formalità suddette, si reputano regolarmente costituite le assemblee nelle quali risulti presente o sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale. In tale ipotesi deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

8.7. Possono intervenire tutti i soci che figurino iscritti nel libro soci.

8.8. I soci possono farsi rappresentare in assemblea con delega scritta conferita nel rispetto delle norme e dei limiti di legge. Non può essere conferita delega agli amministratori ed ai dipendenti della società.

8.9. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza di o impedimento di quest'ultimo l'Assemblea è presieduta dal Vice-Presidente, ove nominato. Diversamente, l'Assemblea designa il Presidente fra i consiglieri e i rappresentanti degli azionisti presenti.

8.10. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario nominato dagli intervenuti, il quale può essere anche persona estranea alla società, salvo i casi in cui il relativo verbale sia redatto da un notaio.

8.11. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Art. 9

(Funzionamento della assemblea della Società)

9.1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

9.2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

9.3. L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 10

(Materie riservate alla Assemblea Ordinaria)

10.1. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto dei soci, l'assemblea ordinaria:

- a) sulla base delle disposizioni di legge vigenti, delibera motivatamente se la Società deve essere amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione;
 - b) delibera la presa d'atto delle nomine e delle revoche che spettano, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., al Sindaco del Comune di Ferrara, unico socio segue:
 - b.1) dell'Amministratore unico, in caso di Società amministrata da un Amministratore unico;
 - b.2) degli amministratori, in caso di Società amministrata da un Consiglio di amministrazione, e fra essi il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Vicepresidente, quest'ultimo individuato esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e senza attribuzione di compensi aggiuntivi;
 - b.3) del Collegio sindacale e il diverso soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, nel rispetto della normativa vigente;
 - c) nomina il Revisore Unico, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 27/01/2010 n. 39;
 - d) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
 - e) autorizza il Consiglio di amministrazione ad attribuire deleghe di gestione al Presidente;
 - f) approva il bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;
 - g) approva gli indirizzi e gli obiettivi a cui l'organo amministrativo deve conformare la propria attività, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 147-quater del D.lgs. 267/2000 e dall'art. 19, commi da 5 a 7, del D.lgs. 175/2016;
 - h) controlla, con cadenza infra-annuale ed a consuntivo, lo stato di attuazione degli obiettivi fissati per la società, anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità;
 - i) adotta ogni ulteriore atto ritenuto utile o necessario a disciplinare l'esercizio del controllo analogo congiunto dei soci e ad assicurarne l'effettività.
- 10.2. Ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, del Codice civile, l'assemblea ordinaria, su motivata proposta dell'organo amministrativo, delibera sulle seguenti autorizzazioni richieste per il compimento di atti dello stesso organo amministrativo, ferma la responsabilità di quest'ultimo per gli atti compiuti:
- a) trasferimento della sede legale al di fuori del Comune di Ferrara, istituzione e soppressione di sedi secondarie, filiali e succursali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del presente statuto;
 - b) approvazione del budget di previsione e dei suoi aggiornamenti, su proposta dell'organo amministrativo
 - c) affitto o vendita di ramo d'azienda;
 - d) acquisizione o dismissione di partecipazioni societarie, a prescindere dallo strumento con cui l'operazione viene realizzata, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione di società partecipate;
 - e) svolgimento, anche mediante partecipazione a gara, di servizi per soggetti diversi dal socio, comunque nell'ambito di quelli rientranti nell'oggetto sociale ed entro il limite di fatturato annuo previsto dall'art. 16 del D.lgs. 175/2016, sulla base di un piano economico e finanziario che evidenzia il conseguimento di economie di scala o di altri recuperi di efficienza tali da giustificare l'assunzione;
 - f) il conflitto di interessi tra l'Organo Amministrativo, o uno dei suoi componenti, e la società;

- g) l'autorizzazione a operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non prevista nel Budget, per importi superiori a Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00);
- h) l'autorizzazione per operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previsti nel Budget, per importi superiori a Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00);
- i) l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per attribuire deleghe di gestione al Presidente.

Art. 11

(Funzionamento della Assemblea Straordinaria)

11.1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

11.2. L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

Art. 12

(Organo Amministrativo)

12.1. L'organo amministrativo della società è costituito da un Amministratore unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con le norme vigenti in materia di società a partecipazione pubblica e secondo delibera dall'Assemblea motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

L'organo amministrativo dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del D.lgs. 175/2016. È ammesso il rinnovo della carica di amministratore.

12.2. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione questo è composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente.

In applicazione dell'art. 10, comma 1 lett. b.1) che precede, il Socio Ente Pubblico ha il diritto di procedere alla nomina – e alla revoca diretta anche in assenza di giusta causa – della totalità degli Amministratori in considerazione dell'entità totalitaria della propria partecipazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti nel rispetto del principio di equilibrio di genere, secondo le previsioni di legge.

12.3. Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile. Qualora venga a mancare, per una qualsiasi causa, la maggioranza dei membri del Consiglio, questo si intende decaduto e si deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

12.4. L'organo amministrativo conforma la propria attività al perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dai soci.

12.5. Agli amministratori si applica l'art. 2382 cod. civ. relativo alle cause di ineleggibilità e decadenza; la nomina dell'organo amministrativo dovrà altresì

avvenire in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 39/2013 in tema di inconvertibilità e incompatibilità di incarichi presso enti privati in controllo pubblico nonché del D.lgs. n. 175/2016 e successivi regolamenti e decreti ministeriali, per la parti applicabili.

12.6. La revoca di un amministratore può essere deliberata anche in assenza di giusta causa e, in tal caso, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

Art. 13

(Delega di poteri e materie riservate)

13.1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un Amministratore Delegato, cui sono attribuite funzioni di carattere gestorio nei limiti individuati con l'atto di conferimento della delega, salva la possibilità di attribuire deleghe di gestione al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. Il Consiglio può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

13.2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, ai sensi dell'art. 2396 del Codice civile, un Direttore generale, precisandone i poteri. Al Direttore generale spetterà la rappresentanza della società nei limiti dei poteri conferitigli.

13.3. Ferme restando le disposizioni di legge e di statuto, le seguenti materie sono di esclusiva competenza dell'organo di amministrazione e pertanto non possono formare oggetto di delega:

- a) proposta di budget economico e finanziario di previsione, di carattere annuale e pluriennale, nonché eventuali modifiche dello stesso;
- b) proposta dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e degli eventuali piani di risanamento, secondo la disciplina dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016;
- c) decisioni in materia dimensionamento dell'organico e autorizzazioni ad espletare procedure di assunzione di personale, nel rispetto degli obiettivi fissati dall'Assemblea dei soci;
- d) proposte di delibere da sottoporre alla successiva approvazione dell'assemblea relative ad aumento o riduzione del capitale sociale, fusioni e scissioni societarie, liquidazione volontaria; quotazione in borsa; acquisto, vendita e conferimento di aziende o di rami d'azienda;
- e) concessione di garanzie o assunzione di mutui;
- f) affidamento di contratti di consulenza, studio o ricerca nei limiti delle soglie di affidamento di cui al D.Lgs.50/2016 e della normativa vigente in materia di contratti e appalti;
- g) partecipazione a gare;
- h) acquisti, alienazioni, permuta e locazioni immobiliari;
- i) approvazione delle misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- l) approvazione del regolamento per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e

imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

m) approvazione il codice di comportamento dei dipendenti della società, in analogia al Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione;

n) approvazione del regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e altri regolamenti interni;

o) nomina dei dirigenti e risoluzione del relativo rapporto di lavoro;

Art. 14

(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)

14.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale sia altrove, anche in modalità audio-video conferenza, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudica opportuno, o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei propri membri.

14.2. L'avviso di convocazione viene inviato ai Consiglieri ed ai Sindaci dal Presidente del consiglio di Amministrazione almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione del Consiglio, a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica certificata o posta elettronica, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione può essere effettuata almeno due giorni prima a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco.

14.3. Anche in mancanza di convocazione sono tuttavia valide le adunanze cui assistono la totalità dei Consiglieri e dei Sindaci effettivi.

14.4. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (teleconferenza, videoconferenza ecc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

14.5. Il Consiglio può nominare un segretario scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

Art. 15

(Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

15.1 Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 16

(Poteri)

16.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal

presente statuto riservate all'Assemblea dei soci, nel rispetto delle disposizioni finalizzate ad assicurare il controllo analogo del Comune socio sulla società e sulle società da questa partecipate.

Art. 17

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

17.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio.

17.2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è confermabile alla scadenza.

17.3. Il Presidente mantiene i rapporti con le realtà istituzionali, economiche e sociali del territorio in cui la società svolge il servizio.

17.4. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

17.5 È ammessa la carica di Vicepresidente solo quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compenso aggiuntivo.

Art. 18

(Compensi)

18.1. Agli amministratori spetta un compenso per l'opera svolta secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, ferme restando le limitazioni di legge, nonché il rimborso delle spese di missione sostenute per l'esercizio del loro ufficio secondo la stessa disciplina che si applica, tempo per tempo, agli amministratori dei comuni.

18.2. È vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi societari.

18.3. Il compenso spettante all'organo amministrativo è deliberato dall'Assemblea. L'Assemblea, all'atto della nomina, può tuttavia fissare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi l'amministratore delegato e quelli investiti di particolari cariche.

Art. 19

(Collegio Sindacale)

19.1. La società è dotata di un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto e nel rispetto del principio di equilibrio di genere, e che nomina, tra gli effettivi, il Presidente.

19.2. In applicazione di quanto previsto all'art. 10, comma 1 lett. b.3) il Socio Ente Pubblico ha il diritto di procedere alla nomina e alla revoca diretta della totalità dei sindaci in considerazione dell'entità totalitaria della propria partecipazione. L'Assemblea, al momento della nomina del Collegio Sindacale, stabilisce i compensi da corrispondere ai suoi membri. È vietata la corresponsione di gettoni di presenza e di trattamenti di fine mandato.

19.3. Il collegio sindacale dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi.

19.4. Il funzionamento del Collegio è disciplinato dagli artt. 2397 e seguenti del Codice civile.

19.5. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, ivi compresa l'osservanza delle norme amministrative e dei vincoli che si applicano alla società in relazione alla sua natura e alla proprietà pubblica del capitale sociale, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

19.6. Fatto salvo quanto previsto all'art. 20.1 che segue il Collegio sindacale esercita anche la funzione di revisore legale dei conti.

Art. 20

(Revisione legale dei conti)

20.1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali. L'incarico della revisione legale è conferito dall'assemblea, su proposta del collegio sindacale, la quale ne determina il corrispettivo.

20.2. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art. 21

(Organismo di Vigilanza)

21.1. La società si dota di un Organismo di Vigilanza di cui al Decreto Legislativo 231/01 che ha la responsabilità di sensibilizzare e diffondere i principi di correttezza nei comportamenti e di rispetto delle normative vigenti e delle procedure aziendali nonché la verifica in concreto del funzionamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società.

21.2. L'Organismo di Vigilanza deve necessariamente caratterizzarsi per autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

21.3. Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla Società nell'ambito del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

21.4. La nomina dell'Organismo di Vigilanza spetta al Consiglio di Amministrazione, così come la fissazione dei relativi compensi,

Art. 22

(Esercizio sociale)

22.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23

(Esercizio sociale – Budget - Relazioni periodiche)

23.1 L'organo amministrativo, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi indicati dai soci, predispone il budget di previsione per l'anno successivo, dettagliato a livello di singolo esercizio, e lo presenta all'Assemblea per l'approvazione.

23.2. Il budget di previsione contiene:

- a) gli obiettivi di gestione della società e delle società da questa partecipate;
- b) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del Codice civile,
- c) il programma degli investimenti, con indicazione della spesa prevista in ciascun esercizio e della sua copertura;

23.3. Nel corso dell'esercizio l'organo amministrativo può approvare eventuali revisioni e aggiornamenti del budget, previa autorizzazione dell'Assemblea.

23.4. Qualora l'organo amministrativo ritenga necessario e urgente discostarsi dal budget autorizzato dall'Assemblea, adotta motivata decisione in tal senso; della decisione è data comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.

Art. 24

(Bilancio di esercizio)

24.1. Il bilancio di esercizio - composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, corredato con una relazione sul governo societario - è redatto ogni anno, in conformità alla legge, per essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano, o nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro un termine maggiore rispetto a quello sopra indicato, in ogni caso non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

24.2. La relazione sul governo societario include le informazioni sui programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 175/2016.

24.3. Lo schema del bilancio di esercizio, unitamente alla relazione sul governo societario, alle relazioni del collegio sindacale e del revisore legale dei conti, è trasmesso al socio contestualmente all'avviso di convocazione della riunione dell'Assemblea prevista per l'approvazione

24.4. Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

24.5. Il pagamento dei dividendi è effettuato a cura della società entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera che ne prevede la distribuzione.

Art. 25

(Controllo analogo)

25.1. L'attività della società è improntata ai principi di economicità e di efficacia.

25.2. La società è assoggettata ad un controllo del socio analogo a quello che gli stessi soci esercitano sui propri servizi.

25.3. Il controllo analogo del Comune socio, di cui al comma precedente, si esplica attraverso le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;

A tale fine, è previsto quanto segue:

a) forme di controllo disciplinate dal presente statuto e precisamente:

a.1 con riferimento al controllo sugli organi, potere di designazione per la nomina dell'Organo Amministrativo ovvero proposta di revoca dello stesso o di singoli componenti;

a.2 con riferimento al controllo sull'andamento economico gestionale:

a.2.1 controllo preventivo: viene predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dal socio il Budget.

a.2.2 controllo concomitante: vengono predisposte relazioni periodiche quando richieste dal Comune socio;

a.2.3 controllo consuntivo: attraverso l'approvazione del bilancio consuntivo e della Relazione sul governo societario;

a.3 con riferimento al controllo sulla qualità dell'amministrazione:

a.3.1 attraverso la limitazione dei poteri di gestione dell'organo amministrativo con espansione dei poteri in capo al socio che divengono di natura autorizzatoria all'organo amministrativo per le attività più rilevanti e strategiche che devono essere approvate nel budget di previsione e qualora non vi siano previste devono essere autorizzate autonomamente.

a.3.2 ai sensi del presente comma che impone l'adozione dei modelli organizzativi della legge 231/2001, della legge 190/2012 e delle procedure di trasparenza ex D.lgs. 33/ 2013, nonché l'adozione del regolamento per il reclutamento del personale ex art. 19 del D.Lgs 175/2016 ed il rispetto delle procedure previste dal d.lgs. n. 50/2016 per la scelta del contraente nei contratti passivi di appalto;

a.4 con riferimento alla dipendenza della Società dall'ente locale Socio in materia di strategia e politiche aziendali:

a.4.1 attraverso le decisioni più rilevanti e strategiche che sono rimesse alla decisione del socio;

a.4.2 attraverso il budget di previsione che declina gli indirizzi dei Soci enti locali ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 quater e 170 comma 6 del D.lgs. 267/2000;

b) definizione da parte del socio in ordine alla definizione dei disciplinari per lo svolgimento dei servizi, nel rispetto delle discipline di settore, delle norme dello statuto comunale e del presente statuto, che prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla Società dal Socio, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione.

25.4. In ogni caso il controllo analogo in capo al Comune di Ferrara sulla Società in house sarà esercitato nel rispetto delle disposizioni previste nel tempo dal Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni

Art. 26

(Trasmissione di atti ai soci)

26.1. L'organo amministrativo trasmette al socio, precedentemente alla data di convocazione delle assemblee previste per la trattazione:

- a) il budget di previsione;
- b) gli aggiornamenti del budget di previsione;
- c) il bilancio di esercizio corredato dalla relazione sul governo societario e dalle relazioni del collegio sindacale e del revisore legale dei conti.

26.2. Copia del verbale di ciascuna assemblea è trasmessa ai soci entro i dieci giorni successivi alla data della riunione.

Art. 27

(Scioglimento e liquidazione)

27.1. L'assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori e assumerà le deliberazioni di cui all'articolo 2487 del Codice civile.

Art. 28

(Rinvio alle norme di legge)

28.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione le norme previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.